



Ratifica ed esecuzione di due trattati tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti in materia di cooperazione giudiziaria

A.C. 344, A.C. 492

Dossier n° 8 - Schede di lettura
2 luglio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	344	492
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015	Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018, e del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015
Iniziativa:	Governativa	Parlamentare
Primo firmatario:		Verini
Firma dell'Accordo:	Sì	Sì
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	4	4
Date:		
presentazione:	23 marzo 2018	11 aprile 2018
assegnazione:	26 giugno 2018	26 giugno 2018
Commissioni competenti:	III Affari esteri	III Affari esteri
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio e Tesoro	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio e Tesoro
Oneri finanziari:	Sì	Sì

Contenuto degli accordi

La Commissione Affari esteri è chiamata ad esaminare due trattati tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) in materia giudiziaria, il **Trattato di estradizione** ed il **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale**, entrambi fatti ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Il **Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note, fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018** s'inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità.

Con il Trattato viene avviato un processo di sviluppo significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in ogni settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di

[Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti](#)

persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

Il testo del Trattato si compone di un breve **preambolo** e di **24 articoli**.

Ai sensi dell'**articolo 1** gli Stati contraenti si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano nel proprio territorio per dare corso a un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della «doppia incriminazione»). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente.

L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi (**articolo 2**).

L'**articolo 3** riguarda i casi di **rifiuto obbligatorio dell'estradizione**, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (ossia quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del «ne bis in idem») ovvero quando nello Stato richiesto o in quello richiedente sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani, nonché quando il reato per il quale è domandata l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l'impegno di non darvi esecuzione (in tal caso, il Trattato prevede espressamente che lo Stato che accetti l'estradizione a tale condizione è poi tenuto ad ottemperarvi).

L'**articolo 4** riguarda le ipotesi di **rifiuto facoltativo** quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Altro motivo di rifiuto facoltativo è poi individuabile in valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età e alle condizioni di salute della persona da consegnare.

L'**articolo 5** disciplina l'**estradizione del cittadino**, riconoscendo a ciascuno Stato il diritto a rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, in tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.

L'**articolo 6** prevede che le Autorità centrali dialoghino direttamente tra loro per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione.

L'**articolo 7** disciplina dettagliatamente le modalità di presentazione della domanda di estradizione sia relativamente alla forma, sia al contenuto.

L'**articolo 8** riguarda la facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire allo Stato richiesto entro il termine di quarantacinque giorni, trascorsi i quali si intende decaduta la richiesta di estradizione. Non è preclusa alla parte richiedente la possibilità di presentare una nuova domanda per la stessa persona e lo stesso reato.

L'**articolo 9** riguarda la **decisione** sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di informare e motivare le ragioni dell'eventuale rifiuto della richiesta.

L'**articolo 10** prevede la garanzia di applicazione del **principio di specialità** in favore della persona estradata, la quale non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente

proceda nei confronti della persona estradata, oppure quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, la sua permanenza debba ritenersi assolutamente volontaria.

L'**articolo 11** prevede il **divieto di riestradizione** verso uno Stato terzo.

L'**articolo 12** prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'**arresto provvisorio** e ne disciplina la relativa procedura.

L'**articolo 13** disciplina i casi nei quali vengano presentate **più richieste di estradizione** formulate dallo Stato parte del Trattato e da altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, stabilendo criteri precisi al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione.

L'**articolo 14** stabilisce che la **consegna della persona richiesta** dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'extradizione.

L'**articolo 15** prevede che lo Stato richiesto possa **differire la consegna** della persona richiesta nel caso sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Stati potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. E' altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita.

L'**articolo 16** prevede una procedura semplificata di estradizione qualora la persona richiesta dichiari di acconsentirvi.

L'**articolo 17** riguarda il sequestro e la consegna allo Stato richiedente di oggetti sequestrati alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato).

L'**articolo 18** è relativo al **transito** di una persona estradata da uno Stato terzo nei territori delle Parti contraenti.

L'**articolo 19**, che dispone in materia di **spese di estradizione**, attribuisce allo Stato richiesto le spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e la custodia della persona richiesta, nonché le spese relative alla custodia degli oggetti sequestrati indicati all'articolo 17 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese per il trasporto della persona estradata e degli oggetti sequestrati, nonché quelle relative al transito di cui all'articolo 18.

L'**articolo 20** prevede che la Parte richiedente fornisca alla Parte richiesta informazioni sull'esito del procedimento penale o sull'esecuzione della condanna della persona estradata o sull'extradizione della persona a uno Stato terzo.

Ai sensi dell'**articolo 21** il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

L'**articolo 22** impegna gli Stati contraenti a rispettare il carattere di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.

L'**articolo 23** stabilisce che eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.

L'**articolo 24** disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. Il Trattato ha **durata indeterminata**, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica; in tal caso il Trattato perderà efficacia dopo sei mesi dalla data della comunicazione

Lo **scambio di note interpretativo** garantisce la piena conformità dell'articolo 3, lettera d), al dettato dell'[articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale](#), così come sostituito dall'[articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 149](#). Pertanto se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legislazione emiratina, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa.

Il **Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015** si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue

Il Trattato di
mutua
assistenza
giudiziaria in
materia penale
tra il Governo

l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità. Il Trattato avvia un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in molteplici settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

Il testo si compone di **27 articoli** preceduti da un breve preambolo.

L'**articolo 1** sancisce l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più **ampia assistenza in materia penale** in molteplici settori, tra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e di imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato.

Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È inoltre espressamente previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali.

L'**articolo 2** prevede lo **scambio di informazioni** sulla legislazione nazionale e la prassi giudiziaria nei rispettivi paesi.

L'**articolo 3** stabilisce che l'**assistenza** prevista dal Trattato **non si applica** all'arresto o alla custodia di persone ai fini di estradizione; all'esecuzione di sentenze penali, se non in base a quanto previsto dalla legislazione della Parte richiesta; al trasferimento di persone detenute e al trasferimento di procedimenti penali.

L'**articolo 4** sottolinea che il **Trattato non produce effetti sugli obblighi già esistenti** tra le Parti, né impedisce la collaborazione sulla base di altri accordi.

L'**articolo 5** prevede che le richieste di assistenza giudiziaria vengano trattate, per via diplomatica, dalle rispettive **Autorità centrali**, individuate da entrambe le Parti nel **Ministero della Giustizia** del proprio Paese.

L'**articolo 6** disciplina nel dettaglio i **requisiti di forma e contenuto** delle richieste. Stabilisce altresì che le domande possano essere trasmesse mediante «mezzi di comunicazione rapida» (quali fax e posta elettronica), a cui deve seguire, entro il termine di trenta giorni – la domanda per via ordinaria, pena la decadenza della richiesta.

L'**articolo 7** prevede la possibilità della Parte richiesta di chiedere informazioni supplementari se considera insufficienti quelle contenute nella domanda.

L'**articolo 8** disciplina i casi nei quali la **domanda di assistenza** deve essere rifiutata (**rifiuto obbligatorio**) e i casi nei quali il Paese richiesto può rifiutare la domanda o accoglierla a determinate condizioni. È inoltre espressamente previsto che l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale.

L'**articolo 9** stabilisce precisamente **modalità di esecuzione della richiesta di assistenza**. In particolare i contraenti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.

L'**articolo 10** prevede, laddove richiesto, la restituzione alla Parte richiesta del materiale fornito quando non più necessario al procedimento cui si riferisce la domanda.

L'**articolo 11** stabilisce l'impegno a rispettare il carattere di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.

L'**articolo 12** disciplina dettagliatamente attività di assistenza giudiziaria, quali la notifica di atti.

L'**articolo 13** regola le modalità relative all'assunzione di testimonianze.

L'**articolo 14** prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, qualora non sia possibile acquisire la testimonianza tramite videoconferenza. Tale attività è condizionata

dall'assenso al trasferimento della persona in stato di detenzione e previo accordo tra le Parti relativamente al mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente.

Ai sensi dell'**articolo 15** la Parte richiedente può richiedere assistenza alla Parte richiesta per convocare una persona diversa da quelle indicate all'articolo 14 (ovvero non in stato di detenzione). La Parte richiedente dovrà adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza di tale persona.

L'**articolo 16** prevede il ricorso alla videoconferenza o altri strumenti televisivi in diretta nonché altri strumenti di comunicazione, in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti, ai fini dell'esecuzione delle attività di assistenza giudiziaria.

L'**articolo 17** prevede che una parte possa autorizzare, in conformità della propria legislazione, il transito nel proprio territorio, di una persona detenuta la cui presenza è richiesta dall'altra Parte. La parte in cui ha luogo il transito dovrà adottare tutte le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione nel suo territorio.

L'**articolo 18** a garanzia della persona escussa è espressamente riconosciuto il **principio di specialità**, in virtù del quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere detenuta o sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della libertà personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua entrata nel territorio dello Stato, né essere costretta a rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda.

L'**articolo 19** prevede una specifica disciplina per le attività di **produzione di documenti**

L'**articolo 20** disciplina le **perquisizioni e i sequestri** relativi alla procedura penale.

L'**articolo 21** prevede la **confisca dei proventi e delle cose pertinenti** al reato.

L'**articolo 22** disciplina la **ripartizione delle spese** sostenute per la richiesta di assistenza, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese espressamente contemplate (quali spese di viaggio e soggiorno, interpretariato, perizie e indennità della persona che fornisce assistenza). Relativamente alle spese straordinarie è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.

L'**articolo 23** precisa che quanto definito dal Trattato non esonera le Parti dall'ottemperare agli obblighi che in virtù di esso sorgono da altri trattati internazionali in materia.

L'**articolo 24** dispone che eventuali **controversie sull'interpretazione e applicazione** del Trattato saranno risolte per via diplomatica qualora le Autorità centrali, ovvero i rispettivi Ministeri della Giustizia, non riescano a trovare un accordo.

Contenuto dei progetti di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di **4 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** reca la norma di **copertura finanziaria**. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 19 del Trattato di estradizione tra Italia ed Emirati arabi uniti, valutate in **euro 15.238 annui a decorrere dal 2018** e dalle **rimanenti spese** (di cui agli artt. 7 e 8 del medesimo Trattato) pari a **euro 4.000 annui a decorrere dal 2018**, nonché agli oneri derivanti dalle **spese di missione** derivanti dalle disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale valutati in **euro 15.212 annui a decorrere dal 2018** e dalle **rimanenti spese** (artt. 16 e 22 del Trattato di assistenza) pari ad **euro 5.650 annui a decorrere dal 2018**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (legge 196/2009, art. 17, commi da 12 a 12-*quater*) per la compensazione degli oneri valutati, di cui al precedente comma 1, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica (su cui è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di

prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. I successivi commi da 12- *bis* a 12- *quater* dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi i decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa e di una **relazione tecnica** che quantifica in **euro 40.100 a decorrere dal 2018** l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con gli Emirati arabi uniti, di cui **euro 30.450 per gli oneri valutati ed euro 9.650 per gli oneri autorizzati**.

Corredano il disegno di legge anche l'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi dell'impatto della regolamentazione. Nell'ATN, in particolare, con riferimento al Trattato di estradizione viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel contesto normativo vigente delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e dagli articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

Nell'ATN si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio europeo di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (ratificata con la legge n. 300/1963) di cui, invece, gli Emirati arabi uniti non sono parte né hanno inteso aderirvi come Stato terzo.

Il quadro normativo nel quale si inserisce il Trattato di assistenza giudiziaria penale è invece delineato, oltre che dal già ricordato articolo 696 del codice di procedura penale, dagli articoli 723 - 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

Analoghi contenuti presenta la **proposta di legge C. 492**, abbinata al disegno di legge commentato, presentata dai **deputati Verini e Quartapelle Procopio** l'11 aprile scorso.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.